Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 15 novembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 15 NOVEMBRE 1947:

Bollettino di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Novembre 1947 (Fascicolo n. 11).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 15 NOVEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1949 delle ventotto serie (dalla A alla GG), emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nella sedicesima estrazione eseguita il 27 ottobre 1947.

(4788)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 settembre 1947, n. 1213.

Proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari ad Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 881;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le facoltà di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, il cui esercizio fu prorogato al 30 settembre 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 881, possono essere ulteriormente esercitate fino al 31 dicembre 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — TOGNI — PELLA — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 settembre 1947, n. 1214.

Proroga dei termini stabiliti per il versamento al fondo per indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, concernente la costituzione del fondo per l'indennità dovuta dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, ed i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, n. 171, 1° novembre 1946, n. 475, 13 maggio 1947, n. 467 e 3 luglio 1947, n. 749, concernenti la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 5, comma primo, e 8 del decreto predetto;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 8 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per il versamento al fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti prescritti e dall'art. 5, comma primo, dello stesso decreto per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, già prorogati con il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, e con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, n. 171, 1° novembre 1946, n. 475, 13 maggio 1947, n. 467 e 3 luglio 1947, n. 749, sono ulteriormente prorogati al 30 novembre 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1947, n. 1215.

Determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A modifica di quanto è disposto dall'art. 1, comma 3°, del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, e limitatamente al settore dell'industria, l'importo fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è fissato sulla base della retribuzione giornaliera.

La retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a settimana, quattordicina, quindicina o mese si ottiene dividendo la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso che la retribuzione stessa si riferisca a tutte le giornate lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle giornate effettivamente retribuite se esso è inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1216.

Ammasso dell'olio per l'annata agraria 1947-48.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Veduta la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità di un contingente della produzione di olio di oliva di pressione della campagna 1947-48, per le esigenze dell'approvvigionamento nazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Tutte le olive prodotte nella campagna 1947-48 debbono essere destinate alla oleificazione, a cura dei rispettivi produttori, o di chi abbia titolo per disporne, secondo quanto è previsto dal successivo art. 14. E' fatta salva per le olive specificatamente da tavola, la diversa destinazione nei modi e nei limiti previsti, più avanti, dal presente decreto.

L'olio di pressione ottenuto dalla lavorazione delle olive, di cui al comma precedente, è vincolato e soggetto ad ammasso per contingente.

E' vietato destinare olio di pressione alla fabbricazione di sapone e a qualsiasi altro impiego di carattere non alimentare.

Art. 2.

I produttori di olio di pressione sono tenuti ad assicurare agli « oleari del popolo » un contingente complessivo nazionale di 750.000 quintali. L'obbligo del conferimento spetta, di norma, al gestore del frantoio.

A cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'alimentazione, l'anzidetto contingente di quintali 750.000 viene ripartito tra le provincie olivicole, sulla base della produzione prevista, al netto dei quantitativi destinati alla alimentazione dei produttori e degli altri aventi diritto.

Lo stesso Ministro per l'agricoltura provvede alla fissazione dei termini di tempo entro i quali dovranno essere effettuati, nelle varie provincie, i previsti conferimenti di prodotto.

Art. 3.

In ogni provincia olivicola è istituito un Comitato per l'ammasso dell'olio presieduto dal Prefetto e composto: dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, dal direttore dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore del Consorzio agrario, dal presidente dell'Associazione provinciale degli agricoltori, dal presidente della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, dal segretario provinciale della Confederazione nazionale lavoratori della terra; dal presidente dell'Associazione provinciale degli industriali, o in sua vece, dal presidente dell'Associazione provinciale dei frantoiani, laddove questa risulti costituita. Fungerà da segretario del Comitato un esperto dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

Il Comitato in parola, in base a quanto disposto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'art. 2, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di comunicazione del contingente provinciale di ammasso, provvede:

1) a ripartire il contingente attribuito alla provincia tra i singoli comuni olivicoli e tra i singoli aventi obbligo di conferimento, tenendo conto della presumibile produzione dei singoli territori e delle singole aziende, considerata al netto dei fabbisogni alimentari dei produttori e degli altri aventi diritto a trattenuta, e tenendo conto degli eventuali, presumibili, normali movimenti intercomunali e interprovinciali di olive;

2) a fissare le scadenze periodiche dei conferimenti che non potranno essere superiori alla settimana e dovranno essere comprese entro il termine massimo stabilito dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi del precedente art. 2;

3) a delegare l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a rilasciare le autorizzazioni per i trasferimenti di olive destinate ad essere oleificate fuori provincia ai sensi dell'art. 13;

4) a stabilire il complesso di modalità da adottare per la realizzazione dell'integrale conferimento del contingente.

Spetta inoltre al Comitato provinciale di determinare la percentuale massima di olio che, ai sensi del successivo art. 7, i produttori di olive, nei casi di molitura per conto, sono tenuti a cedere al gestore del frantoio, in quanto incombe ad esso l'obbligo di conferimento, secondo quanto è previsto dall'art. 6.

Art. 4.

Qualora il Comitato per l'ammasso dell'olio non provveda nel termine prescritto ai compiti previsti ai punti 1), 2), 3) dell'art. 3, disporrà una Commissione presieduta dal Prefetto e composta dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

Art. 5.

I deliberati del Comitato e della Commissione di cui ai precedenti articoli 3 e 4, vistati dal Prefetto, sono immediatamente esecutivi.

Art. 6.

Per la ripartizione dei contingenti comunali tra i singoli aventi obbligo di conferimento, il Comitato provinciale di ammasso potrà valersi di un funzionario dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, fatto localmente assistere da una Commissione costituita da un rappresentante per ognuna delle categorie interessate: agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori agricoli, frantoiani, designati dalle rispettive Associazioni o Federazioni provinciali.

Ai fini di tale ripartizione il Comitato provinciale di ammasso, o, per esso, il funzionario delegato, cura le possibili intese con gli interessati, e, in ogni caso, determina il quantitativo di olio da essere conferito da ciascun gestore di frantoio.

Apposito elenco indicativo dei gestori di frantoio aventi obbligo di conferimento e del quantitativo da ciascuno dovuto, viene pubblicato, a cura dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, all'albo pretorio di ogni comune, dando agli interessati un termine di sette giorni per dichiarare, per iscritto, all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura se si impegnano a conferire la quota assegnata.

Quando manchino adesioni in numero sufficiente a coprire il contingente provinciale, e non sia possibile ripartire le quote non sottoscritte fra coloro che hanno già assunto il loro corrispondente impegno, il Ministro per l'agricoltura e le foreste decide per la esecuzione dell'ammasso totale della produzione, e ne fissa le modalità.

Art. 7.

Nel caso di lavorazione per conto, i produttori di olive sono tenuti a cedere al gestore del frantoio, che abbia assunto impegni di conferimento, a norma del precedente art. 6, un'aliquota compresa entro i limiti della percentuale massima, decisa dal Comitato provinciale di cui all'art. 3, dell'olio ricavato dalla molitura. Il prodotto rilasciato sarà pagato al prezzo ufficiale di ammasso.

Art. 8.

Qualora l'imputazione del contingente ai gestori di frantoio comportasse difficoltà tecniche tali da poter pregiudicare la realizzazione dell'ammasso, il Comitato provinciale è autorizzato ad operare la imputazione delle quote di conferimento direttamente ai singoli conduttori delle aziende olivicole.

In tale caso, con le modalità previste dai comma secondo e terzo dell'art. 6, l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura notifica il quantitativo di prodotto attribuito ad ogni avente obbligo di conferimento, dando cinque giorni di tempo per l'eventuale ricorso al Comitato provinciale d'ammasso. La facoltà di ricorso è ammessa soltanto contro le determinazioni relative al calendario di conferimento, e nel caso di errata intestazione della ditta.

Sui ricorsi decide inappellabilmente il Comitato provinciale entro cinque giorni dalla data di presentazione dei medesimi. I ricorsi non definiti entro tale termine, saranno decisi dalla Commissione prevista all'art. 4 entro cinque giorni dalla scadenza del termine precedente.

Art. 9.

Il conduttore di azienda, per la produzione di olive e di olio sulla quale esistano diritti di terzi e al quale, ai sensi del precedente art. 8, sia stata notificata la quota di conferimento, è tenuto a predisporre, d'intesa con gli interessati, il riparto della quota aziendale fra tutti coloro che a norma di patti contrattuali, abbiano diritto ad aliquote di prodotto, considerate al netto dei rispettivi fabbisogni alimentari, calcolati sul diritto di trattenute *pro-capite* ammesso nella campagna 1946-47.

Detto piano di riparto deve essere comunicato, a cura dello stesso conduttore all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura entro il termine fissato dal Comitato provinciale. In caso di mancata comunicazione, il conduttore dell'azienda resta responsabile del conferimento dell'intera quota.

Sulla base del piano di riparto di cui ai comma precedenti, l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura notifica ai singoli aventi obbligo di conferimento, secondo quanto previsto dall'art. 8, le quantità di prodotto che dovranno, da ognuno, essere consegnate all'« oleario del popolo ».

Art. 10.

L'imputazione del contingente ai conduttori di aziende olivicole, non sottrae i gestori di frantoio dall'obbligo di partecipare alla copertura del contingente medesimo per quote proporzionali all'olio acquisito come diritto di molenda.

In tal caso, agli interessati si applicano le disposizioni di cui ai comma 2), 3) e 4) dell'art. 6.

Art. 11.

La libera disponibilità dell'olio eccedente la quota da conferire agli « oleari del popolo » comincia ad essere consentita quando nella provincia sia stato conferito il 50 % del contingente.

Comunque, i singoli aventi obbligo di conferimento, non potranno essere autorizzati a cominciare a disporre dell'olio prima di avere consegnato il 50 % del quantitativo loro attribuito.

Raggiunto tale limite di copertura della loro quota, essi potranno, via via, disporre di quantitativi pari a quelli che andranno versando all'« oleario del popolo » in aggiunta al 50 % già conferito.

La limitazione di disponibilità di cui al precedente comma 3, permane anche se l'interessato avesse interamente soddisfatto il suo impegno di conferimento, sino all'intera copertura del contingente provinciale. Solo allora ogni ulteriore produzione resta nella piena disponibilità di chi l'ha ottenuta.

Art. 12.

Sino a che non sia stato coperto il contingente provinciale, la esportazione fuori provincia dei quantitativi di olio in libera disponibilità degli aventi diritto, a norma dell'art. 11, potrà essere effettuata soltanto da chi ne ha effettuata la produzione, nonchè da ditta o da ente che l'abbiano acquistato direttamente dal produttore.

Art. 13.

E' vietato il trasferimento fuori provincia delle olive destinate alla oleificazione, salvo nei casi in cui il fenomeno di carattere normale, abbia una sua giustificazione tecnico-economica nell'insufficiente attrezzatura locale per la lavorazione del prodotto.

L'Ufficio statistico economico dell'agricoltura della provincia di produzione, nei limiti della delega ad esso attribuita dal Comitato provinciale d'ammasso, a norma dell'ultimo comma dell'art. 3, rilascerà bolletta di accompagnamento per ogni singolo trasferimento di olive autorizzato e darà notizia del trasferimento stesso all'Ufficio statistico economico dell'agricoltura della provincia di destinazione, ai fini della contabilizzazione statistica e dell'eventuale revisione del contingente.

Art. 14.

E' fatto divieto di acquistare olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 15. I gestori di frantoio possono, peraltro, nominare dei loro legali rappresentanti.

Art. 15.

L'esercizio del frantoio, da chiunque gestito, è subordinato all'ottenuta concessione di una licenza da rilasciare dal Prefetto in dipendenza dell'assunto impegno di conferimento di prodotto a norma degli articoli 6 e 10.

Nella domanda per la concessione della licenza, da presentare in carta semplice all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere indicati:

a) nome, cognome, paternità e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità di lavorazione, oraria e giornaliera (per giornata di otto ore) del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza motrice, meccanica o animale;

d) il numero, le caratteristiche e la capacità lavorativa delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata in proprio o per conto di terzi o, a un tempo, in conto proprio e per conto di terzi;

f) la capacità, in quintali di prodotto, dei locali di conservazione delle olive;

g) la capacità, in quintali di prodotto, delle attrezzature di conservazione dell'olio, precisando la specie e il numero dei recipienti (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Tutte le licenze per il provvisorio esercizio di frantoi, già concesse dalle autorità locali, si intendono revocate con l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Il Consorzio agrario provinciale, quale ente gestore dell'ammasso, è tenuto a trasmettere all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, nello stesso giorno della loro emissione, copia dei bollettini di conferimento, nonchè a comunicare allo stesso Ufficio provinciale, al termine di ogni settimana:

a) i quantitativi di olio conferiti dai singoli gestori di frantoi per le zone dove l'imputazione di conferimento sia fatta ai frantoiani;

b) i quantitativi globali di olio conferiti nei singoli centri di raccolta, per le zone ove l'imputazione di conferimento faccia carico ai conduttori di aziende olivicole.

Art. 17.

I prezzi da corrispondere per l'olio di pressione di produzione 1947-48 da conferire agli « oleari del popolo », a norma del presente decreto, sono i seguenti:

per olio d'oliva di 1ª qualità con acidità sino a 3°: L. 37.500 al quintale;

per olio d'oliva di 2ª qualità con acidità sino a 7°: L. 36.500 al quintale;

per olio lampante base 7°: L. 33.000 al quintale.

Tali prezzi si riferiscono a prodotto nudo, franco magazzino di raccolta, o franco magazzino del produttore, nel caso in cui sia autorizzato il deposito fiduciario presso l'azienda di produzione.

Per l'olio commestibile, i prezzi di cui al comma precedente valgono per prodotto esente da difetti organolettici, con umidità e impurità non superiori al 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità superiore al predetto limite del 0,20 % sarà dedotta integralmente del peso dell'olio conferito.

Art. 18.

Finchè non sarà coperto il contingente nazionale, tutti i trasferimenti di olio di oliva, sia di produzione nazionale che d'importazione dall'estero, nonchè delle morchie e dei fondami, debbono essere legittimati da bolletta di accompagnamento che sarà rilasciata dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 19.

Nella campagna 1947-48 non potranno essere usate, per la preparazione in salamoia, che le olive da tavola della varietà « Ascolana », limitatamente alle Marche e delle varietà « Cerignola » (o di « Spagna »), « S. Agostino » (o di « Andria ») limitatamente alle provincie di Bari e Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ha facoltà di autorizzare, nei casi di riconosciuta necessità, l'impiego per la conservazione in salamoia di olive da tavola di altre varietà. Richieste in tal senso debbono pervenire, tramite e con parere favorevole degli ispettori agrari delle provincie produttrici, dopo aver sentito il parere del Comitato provinciale, entro il 15 novembre.

Coloro che a norma dei comma primo e secondo del presente articolo intendano effettuare direttamente la preparazione di olive in salamoia per poi venderle, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, cui entro il 15 dicembre debbono avanzare richiesta specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive che intendono destinare alla particolare preparazione.

Coloro che, sempre a norma dei comma primo e secondo del presente articolo intendono, invece, effettuare la vendita del prodotto destinato alla conservazione in salamoia, quand'è ancora allo stato naturale, debbono pure essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura al quale, entro il 15 dicembre, debbono avanzare richiesta specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il comune e la località di produzione delle olive;

c) le generalità dell'acquirente e lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Qualora le richieste per l'impiego alla salamoia delle varietà delle olive di cui al comma secondo superino complessivamente il quantitativo fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura provvede a ripartire proporzionalmente detto quantitativo tra i singoli richiedenti.

Per i trasferimenti extra-provinciali delle olive da tavola, siano esse lavorate o ancora da lavorare, è prescritta la bolletta di accompagnamento da rilasciare dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia esportatrice. Tale bolletta, a cura dell'intestatario della medesima ed entro 24 ore dall'arrivo a destinazione della merce, deve essere in-

viata all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia importatrice, che provvede ad annullarla.

Art. 20.

Le morchie e i fondami non sono soggetti a vincolo, ma il loro trasferimento da parte dei legittimi detentori potrà avvenire soltanto dopo la copertura del contingente di olio di pressione attribuito alla provincia.

Art. 21.

Tutti indistintamente i conduttori di aziende olivicole sono tenuti a comunicare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura competente per territorio, nel termine che sarà stabilito dal Prefetto e comunque non oltre il 1° dicembre 1947, l'elenco nominativo dei componenti la propria famiglia conviventi e a carico e di tutti i partecipanti all'attività aziendale, limitatamente alle categorie ammesse al diritto di trattenuta, in esonero o per svincolo dall'ammasso, nella decorsa campagna 1946-47.

Analoga denuncia sono tenuti a presentare i gestori di frantoio provvisti di licenza di esercizio.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, sulla base delle denuncie presentate a termini dei comma precedenti, e degli elementi integrativi eventualmente in suo possesso provvede, a mezzo dei suoi uffici periferici, alla compilazione degli elenchi comunali degli auto approvvigionati in olio e li trasmette, entro il 31 dicembre 1947, agli Uffici annonari competenti ai fini della decurtazione dei buoni per grassi alimentari delle carte annonarie.

Art. 22.

La regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse, nonchè la produzione e distribuzione degli oli comunque ottenuti dalla lavorazione delle sanse, saranno disciplinate con successivo provvedimento da emanarsi su proposta dei Ministeri dell'industria e commercio e dell'agricoltura, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 23.

I produttori di olio che non adempiano all'obbligo di consegna del prodotto secondo le scadenze fissate dal Comitato provinciale di ammasso, sono tenuti a corrispondere all'Erario dello Stato una somma da cinque a dieci volte il valore dell'olio non conferito, calcolato al prezzo ufficiale dell'olio di 1ª qualità.

Tale somma si riduce alla metà se il prodotto sia comunque recuperato.

Un Comitato composto dal direttore dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura che lo presiede, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale e da un funzionario dell'Intendenza di finanza compila, per ciascun Comune della provincia, il ruolo degli inadempienti all'obbligo del conferimento, indicando per ognuno di essi la somma dovuta ai sensi del comma precedente.

I ruoli sono trasmessi all'Intendente di finanza, il quale, con suo decreto, li rende immediatamente esecutivi e quindi li invia al competente esattore comunale per la riscossione con i modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Il produttore che si rende inadempiente al pagamento della somma iscritta a ruolo, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Il gestore di frantoio, ove non rispetti il diagramma di conferimento, va inoltre soggetto al ritiro della licenza di esercizio.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, che portano sanzioni penali per le infrazioni alla disciplina di conferimento dei cereali, sono applicabili anche per infrazioni alla disciplina di conferimento dell'olio d'oliva che non siano contemplate nel precedente art. 23.

Art. 25.

I detentori di olio di oliva di pressione e rettificato della campagna 1946-47 che intendano poterne disporre senza i vincoli di cui al presente decreto, debbono denunciare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura competente per territorio la consistenza e la dislocazione delle giacenze entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Sulla base delle denunzie, l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, fatti i debiti accertamenti, rilascia apposito certificato di esonero, condizionato all'osservanza del decreto Ministeriale 11 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1947, n. 120.

Trascorsi 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, anche l'olio della precedente campagna è soggetto alla disciplina prevista per la campagna 1947-48.

Art. 26.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e i suoi uffici periferici attuano accertamenti e controlli per assicurare gli adempimenti di cui al presente decreto.

Art. 27.

Cessano di aver vigore, per il raccolto olivicolo 1947-1948, le disposizioni contenute nella legge 2 dicembre 1940, n. 1792, per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse in quanto siano in contrasto col presente decreto.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — DEL VECCHIO — GRASSI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 45. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 1217.

Organizzazione della Scuola di orologeria in Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038;

Visto il regio decreto 4 luglio 1941, n. 1073, sulla Scuola di orologeria in Roma, di cui occorre regolarizzare formalmente il riordinamento in atto dal 1° ottobre 1946;

Visto l'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'interno e con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola industriale per l'orologeria istituita in Roma col regio decreto 4 luglio 1941, n. 1073, è organizzata in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto ed assume la denominazione di « Istituto industriale per l'orologeria e la meccanica fine ».

L'Istituto ha lo scopo di preparare i tecnici per l'orologeria e la meccanica fine.

Art. 2.

L'Istituto comprende un corso quadriennale per la formazione dei tecnici dell'orologeria, un corso biennale per la formazione dei periti industriali per la meccanica fine ed un corso annuale di specializzazione per l'orologeria elettrica.

Ad essi possono essere aggregati altri corsi permanenti o temporanei diurni, serali o festivi, di specializzazione tecnica o di tirocinio per la preparazione del personale insegnante delle discipline concernenti l'orologeria e la meccanica fine.

L'eventuale istituzione dei corsi di specializzazione tecnica e di tirocinio verrà disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Art. 3.

All'Istituto possono essere annessi:

1) un museo di orologeria;
2) un laboratorio di controllo dei cronometri;
3) un laboratorio di prove;
4) un servizio per il tempo;
5) un convitto per alunni interni con mensa per esterni.

La loro istituzione, che non deve importare nuovi oneri per lo Stato, verrà disposta con decreti del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Il funzionamento del museo, dei laboratori, dei servizi e del convitto sopra elencati, le cui gestioni debbono essere tenute separate da quelle dell'Istituto, è disciplinato da apposito regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Nel corso quadriennale ed in quello biennale dell'Istituto si impartiscono i seguenti insegnamenti:

Lettere italiane - Storia - Geografia - Elementi di diritto - Lingua straniera - Matematica - Scienze naturali e igiene - Fisica - Chimica - Elementi di cosmografia - Elettrotecnica e misure - Meccanica - Tecnologia - Orologeria generale - Elementi di orologeria elettrica - Teoria del regolaggio - Complicazioni e nozioni di costruzioni di orologeria - Costruzioni meccaniche di precisione - Disegno tecnico - Contabilità - Esercitazioni pratiche - Religione - Educazione fisica.

Art. 5.

Alla prima classe del corso quadriennale dell'Istituto possono accedere previo speciale esame di accertamento delle necessarie attitudini integrato da visita medica di ufficio, coloro che siano in possesso del titolo richiesto per l'ammissione agli istituti tecnici industriali o ad altro tipo di istituto o scuola di grado corrispondente.

Al corso biennale sono ammessi i licenziati del corso quadriennale.

Art. 6.

Al termine del corso quadriennale gli alunni sostengono l'esame di licenza ed al termine del corso biennale l'esame di abilitazione tecnica.

Chi superi l'esame di licenza consegue il diploma di tecnico di orologeria.

Chi superi l'esame di abilitazione tecnica consegue il diploma di perito industriale capotecnico per la meccanica fine.

Art. 7.

Al corso annuale di specializzazione per l'orologeria elettrica sono ammessi coloro che sono in possesso del diploma di tecnico di orologeria.

In esso si impartiscono i seguenti insegnamenti:

Orologeria elettrica - Disegno tecnico - Laboratorio di misura e impianti elettrici - Esercitazioni di officina.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di specializzazione.

Art. 8.

I programmi e gli orari degli insegnamenti che si svolgono nei corsi dell'Istituto indicati negli articoli 4 e 7 e le prove degli esami di ammissione, licenza ed abilitazione sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione è consentito ridurre la durata delle vacanze estive e di fissare la data degli esami anche diversamente dal normale calendario scolastico, quando esigenze didattiche lo richiedano.

Art. 9.

Le tasse d'esame, di ammissione e di frequenza per i tre corsi dell'Istituto sono pari alle corrispondenti tasse stabilite per gli istituti tecnici industriali.

Le tasse d'esame di licenza e di diploma del corso quadriennale sono pari ai due terzi di quelle corrispondenti stabilite per gli istituti tecnici industriali.

La tassa d'esame del corso annuale di specializzazione per l'orologeria elettrica è pari anch'essa ai due

terzi della tassa d'esame stabilita per gli istituti tecnici industriali. La tassa d'esame per l'abilitazione tecnica e la tassa di diploma del corso biennale sono pari alle corrispondenti tasse stabilite per gli istituti tecnici industriali.

Art. 10.

Tutti gli alunni dell'Istituto sono tenuti a versare un contributo annuo per le esercitazioni di officina ed un deposito di garanzia per eventuali danni, nella misura che viene annualmente fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Roma;

un rappresentante del comune di Roma;

due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di orologeria e meccanica fine le cui rispettive organizzazioni si impegnino a contribuire al mantenimento dell'Istituto in modo continuativo, con un minimo di L. 500.000 annue;

il Preside dell'Istituto.

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono designati dal Ministero del lavoro su proposta delle rispettive categorie e su richiesta del capo Istituto.

Le nomine dei consiglieri sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente.

Al preside dell'Istituto sono affidate anche le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie con suo decreto il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per la amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 13.

A capo dell'Istituto industriale per l'orologeria e la meccanica fine è un preside che sovraintende al suo andamento didattico e disciplinare.

Art. 14.

I posti di ruolo del personale dell'Istituto e quelli da ricoprire per incarico sono indicati nella tabella organica allegata al presente decreto vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

La stessa tabella indica il ruolo, il gruppo ed il grado del personale titolare.

Art. 15.

Il posto di preside è conferito mediante concorso per titoli tra gli insegnanti di ruolo da almeno quattro anni di materie tecniche dell'Istituto industriale per l'orologeria e la mecanica fine e degli altri istituti industriali governativi, aventi la necessaria competenza specifica in materia.

Gli altri posti di ruolo sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami o, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica.

Art. 16.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) col contributo dello Stato fissato in L. 5.400.000 annue;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali delle organizzazioni professionali di categoria e di privati sovventori;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con il gettito delle tasse e contributi scolastici;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine;

6) con i redditi patrimoniali.

Art. 17.

Il personale direttivo, quello insegnante di materie tecniche e quello tecnico attualmente in servizio nella Scuola per l'orologeria di Roma che per l'attività svolta abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni già esercitate su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e su conforme parere di una commissione costituita in seno al Consiglio superiore nel modo stabilito nell'art. 6 del decreto legislativo logotenenziale 7 settembre 1944, n. 272, viene inquadrato nel ruolo dell'Istituto industriale per l'orologeria e la meccanica fine.

Il personale stesso è collocato al grado iniziale del posto di ruolo previsto nella annessa tabella organica.

Art. 18.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto industriale per l'orologeria e la meccanica fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 144, lettera *e*), del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti governativi di istruzione tecnica industriale.

Art. 19.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'anno scolastico 1946-47.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Scelba — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 32. — Frasca

TABELLA ORGANICA

dell'Istituto industriale per l'orologeria e la meccanica fine di Roma.

A) PERSONALE DI RUOLO (1).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Ruolo gruppo e grado
1. — Un Preside con obbligo di insegnamento in una cattedra di materie tecniche.	Gruppo *A* grado 6°
2.— Una cattedra di lettere italiane	Ruolo *A* Gruppo *A* gradi dal 10° al 7°
3. — Una cattedra di matematica - fisica - elementi di cosmografia.	Id.
4. — Una cattedra di meccanica - disegno	Id.
5. — Una cattedra di costruzioni meccaniche di precisione - disegno.	Id.
6. — Una cattedra di orologeria generale - Disegno di orologeria.	Id.
7. — Una cattedra di teoria del regolaggio e laboratorio relativo.	Id.
8. — Una cattedra di tecnologia e laboratorio relativo . . .	Id.
9. — Una cattedra di complicazioni degli orologi e laboratorio relativo.	Id.
10. — Una cattedra di orologeria elettrica - Elettrotecnica e laboratorio relativo.	Id.
11. — Un assistente tecnico per l'orologeria	Gruppo *B* gradi dall'11° al 9°
12. — Un assistente tecnico per la meccanica fine . . .	Gruppo *B* gradi dall'11° al 9°
13. — Un capofficina per le macchine utensili	Id.
14. — Un capofficina per la meccanica fine	Id.
15. — Un capofficina per la fonderia, saldatura e fucina . .	Id.
16. — Un capofficina per l'orologeria	Id.
17. — Un capofficina per l'orologeria elettrica	Id.
18. — Un segretario economo	Gruppo *B* grado 11°

(1) Il personale di ruolo ha un obbligo di orario di tante ore quante ne sono richieste dai rispettivi insegnamenti in relazione al numero delle classi esistenti nell'Istituto. Detto obbligo non può eccedere le 20 ore settimanali, nel caso che l'insegnamento comporti esercitazioni di laboratorio il limite è di 28 ore. Fino al raggiungimento di detti limiti, il personale di ruolo resta a disposizione della Presidenza per eventuali altre prestazioni a favore dell'Istituto nel caso che il numero delle ore di insegnamento comprese le eventuali esercitazioni di laboratorio sia inferiore al limite stesso. Il Preside ha l'obbligo dell'insegnamento in una cattedra di materia tecnica.

B) INCARICHI RETRIBUITI

19. — Storia - Geografia.
20. — Lingue straniere.
21. — Elementi di Diritto.
22. — Fisica - Chimica.
23. — Scienze naturali e igiene.
24. — Elementi di costruzioni di meccanica fine.
25. — Tecnologia - Disegno.
26. — Contabilità.
27. — Religione.
28. — Cinque sottocapofficina.
29. — Due applicati di segreteria.

C) PERSONALE SUBALTERNO (2)

30. — Un custode portiere.
31. — Tre bidelli.
32. — Cinque inservienti.

(2) Il personale subalterno è assunto dal Consiglio di amministrazione come personale non di ruolo ai sensi dell'art. 44 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Il Ministro per la pubblica istruzione

GONELLA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1218.

Ordinamento delle ragionerie centrali presso il Ministero della difesa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente le ragionerie delle Amministrazioni centrali e successive disposizioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, concernente la riunione in un unico Ministero dei Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, contenente norme per l'organizzazione del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di mantenere le ragionerie centrali dei cessati Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica presso i rispettivi servizi del nuovo Ministero della difesa, in considerazione dell'attuale ordinamento dei servizi amministrativi del Ministero stesso e del relativo bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1947 le ragionerie centrali presso i cessati Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica assumeranno le denominazione di:

Ragioneria centrale per i servizi dell'esercito presso il Ministero della difesa;

Ragioneria centrale per i servizi della marina presso il Ministero della difesa;

Ragioneria centrale per i servizi dell'aeronautica presso il Ministero della difesa.

Art. 2.

La gestione contabile dei capitoli di parte generale promiscua sarà affidata alla Ragioneria centrale per i servizi dell'esercito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 143. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1947.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei Magazzini generali di Rovato e di Palazzolo sull'Oglio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio, gestiti dalla Banca Svanetti e C. di Palazzolo sull'Oglio;

Considerato che la Banca Svanetti e C. venne in seguito assorbita dalla Banca piccolo credito bergamasco, con sede in Bergamo, e che pertanto gli anzidetti Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio sono stati, a partire dal 27 novembre 1929, gestiti dall'anzidetta Banca piccolo credito bergamasco;

Vista la dichiarazione in data 22 agosto 1947, con cui la Banca piccolo credito bergamasco fa presente l'avvenuta chiusura della sede di Rovato dei Magazzini generali di sua proprietà a seguito della cessione a terzi dello stabile relativo e chiede conseguenzialmente, la revoca del citato decreto Ministeriale 30 giugno 1927;

Visto il parere espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione, concessa col decreto Ministeriale 30 giugno 1927 di cui nelle premesse, all'esercizio dei Magazzini generali di Rovato e Palazzolo sull'Oglio, già della Banca Svanetti e C. ed attualmente gestiti dalla Banca piccolo credito bergamasco.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1947

(4707) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1947.

Convalida delle promozioni deliberate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti di alcuni impiegati dell'ente stesso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668; il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, 29 marzo 1947, n. 148, e 30 giugno 1947, n. 612;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1946, col quale sono convalidati alcuni provvedimenti, adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti la nomina e la carriera degli impiegati dell'Istituto stesso;

Viste le note n. 2340077 e n. 2349526 del 20 agosto e del 21 ottobre 1947, con le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale fa presente che dagli accertamenti effettuati è risultato che nei confronti degli impiegati Vezzani Amedeo e Uggeri Erminio sussistono le medesime circostanze di carriera, in base alle quali fu chiesta a suo tempo dall'Istituto la convalida delle promozioni effettuate nei confronti di altri impiegati

rispettivamente al grado 8° della 2ª categoria (ruolo amministrativo) e alla qualifica di vice-economo;

Considerato che nei confronti dei due predetti impiegati ricorrono gli stessi motivi che hanno dato luogo al decreto Ministeriale citato;

Decreta:

In aggiunta ai nominativi indicati sotto i numeri 15 (promozioni al grado 8° della 2ª categoria - ruolo amministrativo) e 23 (promozioni alla qualifica di vice-economo) del decreto Ministeriale 24 aprile 1946, relativo alla convalida di deliberazioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti la nomina e la carriera di impiegati, sono convalidate le promozioni, deliberate dall'Istituto stesso, sotto l'impero del predetto sedicente governo, del sig. Vezzani Amedeo al grado 8° della 2ª categoria (ruolo amministrativo) e del sig. Uggeri Erminio alla qualifica di vice-economo.

Roma, addì 30 ottobre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4708)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.

Divieto alla ditta « Vulcan-Irga », con sede in Milano, ad allestire un impianto in Milano-Precotto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543, e 30 settembre 1947, n. 1032;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « Vulcan-Irga », con sede in Milano, per allestire in Milano-Precotto, un impianto per la lavorazione di manufatti in resine sintetiche ed affini;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Vulcan-Irga », con sede in Milano, è vietato allestire in Milano-Precotto, un impianto per la lavorazione di manufatti in resine sintetiche ed affini.

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: TOGNI

(4634)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.

Divieto alla ditta Epifanio Niccolis & Fratelli, con sede in San Martino Buonalbergo (Verona), ad allestire nuovi impianti per la lavorazione di olii vegetali e di grassi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543, e 30 settembre 1947, n. 1032;

Viste le denuncie presentate dalla ditta Epifanio Niccolis & Fratelli, con sede in San Martino Buonalbergo (Verona), per trasferire il proprio stabilimento di detersivi allestendo nuovi impianti per la lavorazione di olii vegetali e di grassi;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Epifanio Niccolis & Fratelli, con sede in San Martino Buonalbergo (Verona), è vietato allestire nuovi impianti per la lavorazione di olii vegetali e di grassi.

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: TOGNI

(4637)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.

Divieto alla ditta Edoardo Aliprandi & Figli, con sede in Desio (Milano), a riattivare un impianto per la produzione di marmellate e conserve.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543, e 30 settembre 1947, n. 1032;

Viste le denuncie presentate dalla ditta Edoardo Aliprandi & Figli, con sede in Desio (Milano), per la trasformazione e riattivazione in Desio, di un impianto per la produzione di marmellate e conserve;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materia prima;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Edoardo Aliprandi & Figli, con sede in Desio, è vietato trasformare e riattivare in Desio, un impianto per la produzione di marmellate e conserve.

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: TOGNI

(4639)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.

Divieto alla « Società industrie alimentari prodotti terrani », con sede in Milano, ad ampliare e modificare gli impianti del proprio stabilimento, sito in Noceto (Parma).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543, e 30 settembre 1947, n. 1032;

Viste le denuncie presentate dalla « Società industrie alimentari prodotti terrani », con sede in Milano, per ampliare e modificare gli impianti del proprio stabilimento conserviero di Noceto (Parma);

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materia prima;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla « Società industrie alimentari prodotti terrani », con sede in Milano, è vietato ampliare e modificare gli impianti del proprio stabilimento conserviero di Noceto (Parma).

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: Togni

(4635)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.

Divieto alla ditta « Tellus », con sede in Berra (Ferrara), ad attivare uno stabilimento per la produzione di marmellate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543, e 30 settembre 1947, n. 1032;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « Tellus », società a responsabilità limitata, con sede in Berra (Ferrara), per attivare in Berra, uno stabilimento per la produzione di marmellate e di concentrato di pomodoro;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materia prima;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Tellus », società a responsabilità limitata, con sede in Berra (Ferrara), è vietato attivare in Berra, uno stabilimento per la produzione di marmellate.

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: Togni

(4638)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1947.

Costituzione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, riguardante il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, con il quale l'on. prof. Ezio Vanoni è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni, Enti ed Associazioni interessati, ai sensi degli articoli 7 e 11 del predetto decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, previsto all'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è costituito come segue:

1) on. prof. Ezio Vanoni, presidente dell'Istituto;

2) dott. Giuseppe Dall'Oglio, delegato dal Ministero del commercio con l'estero;

3) comm. Giuseppe Ferretti, delegato dal Ministero del commercio con l'estero;

4) dott. Umberto Grazzi, delegato dal Ministero degli affari esteri;

5) dott. Alberto Balbi, delegato dal Ministero delle finanze;

6) dott. Alessandro Duce, delegato dal Ministero del tesoro;

7) dott. Gaspare Tricomi, delegato dal Ministero del tesoro;

8) prof. Aurelio Carrante, delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

9) dott. Alfonso Rossetti, delegato dal Ministero dell'industria e commercio;

10) dott. Guido Polacco, delegato dal Ministero della marina mercantile;

11) dott. Nicola Laloni, delegato dal Ministero dei trasporti;

12) dott. Gabriele Longobardi, delegato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

13) prof. Guido De Marzi, delegato dall'Alto Commissariato per l'alimentazione;

14) dott. Alfredo Vernucci, delegato dall'Ufficio italiano dei cambi;

15) gr. uff. Ercole Avella, membro indicato dal Ministero dell'industria e commercio;

16) ing. Stefano Brun, membro indicato dal Ministero dell'industria e commercio;

17) comm. Giuseppe Corridoni, membro indicato dal Ministero dell'industria e commercio;

18) prof. Vittorio Grassi, membro indicato dal Ministero dell'industria e commercio;

19) avv. Stefano Siglienti, membro indicato dal Ministero dell'industria e commercio;

20) dott. Pietro Frasca Polara, membro indicato dal Ministero dell'industria e commercio;

21) prof. Pietro Jung, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

22) consigliere di Stato dott. Erasmo Caravale, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

23) comm. Giuseppe Di Costanzo, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

24) comm. Vincenzo Grazioli, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

25) comm. Massimiliano Miani, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

26) prof. Francesco Coppola D'Anna, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

27) dott. Angelo Raffaele Mandarini, membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

28) avv. Nino Gaeta, membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
29) sig. Riccardo Bonelli, membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
30) dott. Leone Borgianni, rappresentante designato dal personale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, previsto dall'art. 11 del sopramenzionato decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è costituito come segue:
1) dott. Ferruccio Ravalli, consigliere della Corte dei conti, presidente;
2) dott. Francesco Turano, funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
3) dott. Giuseppe Caccia, funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: MERZAGORA

(4724)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Merlino Michele avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 221 decisioni N. 283/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 11 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Merlino Michele fu Giuseppe e fu Pedalà Carmela, nato a Palermo il 20 febbraio 1893, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. Castellano, via Palermo n 36, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.
Ha quindi adottato la seguente decisione:
(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Merlino Michele contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 11 ottobre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4530)

Esito del ricorso presentato da Magrin Giovanni avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 222 decisioni N. 256/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 14 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato; ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Magrin Giovanni fu Pietro e di Pauletti Maria, nato a Monfalcone il 1° marzo 1905, ivi residente, via Mazzini, 26, ed elettivamente in Roma, presso l'avv. E. Poscia, via Savonarola n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.
Ha quindi adottato la seguente decisione:
(*Omissis*).
. . . ., devesi riconoscere che egli non svolse alcuna attività informativa . . .
(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Magrin Giovanni e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 ottobre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4531)

Esito del ricorso presentato da Marziani Bonaventura avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 223 decisioni N. 180/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 16 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Marziani Bonaventura fu Antonio, nato a San Marco d'Arunzio il 22 febbraio 1892, residente in Torino, via Saluzzo n. 126, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.
Ha quindi adottato la seguente decisione:
(*Omissis*).
. . . . potendosi dar luogo alla seconda ipotesi discriminatrice, di non avere svolta attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Marziani Bonaventura e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 ottobre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4712)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Traversetolo (Parma)

La zona di Traversetolo (Parma), della estensione di ettari 305, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, un rio, strada della Costa, strada comunale di Monte Borsa fino a Sivizzano;

ad ovest, strada comunale Cevola-Sivizzano, da Sivizzano a Cagliara, da detta località la strada comunale per Costa di Torre fino al suo incrocio con la strada per Mulazzano;

a sud, strada per Mulazzano fino al ponte delle Due Termine;

ad est, strada provinciale dal ponte delle Due Termine fino a Sorano.

(4590)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cairo Montenotte (Savona)

La zona di Cairo Montenotte (Savona), della estensione di ettari 406, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, strada Montegoso-monte Pe-monte della Rama;

ad est, rio della Rama - Martinetto - strada comunale di Ferranietta;

a sud, strada comunale - casa Fornace - Ferranietta - casa Macciò;

ad ovest, casa Macciò - rian dei Toni - casa Balan - casa Bric Mond - casa Perino.

(4591)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cairo Montenotte (Savona)

La zona di Cairo Montenotte (Savona), della estensione di ettari 720, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, Carretto - Bricco Scaffe - Montecerchio;

ad est, bivio per Carnevale - strada provinciale fino al Carretto;

a sud, strada provinciale per Carnevale fino al bivio per Carretto;

ad ovest, mulattiera di Montecerchio fino al bivio per la Moia - Retano Vote - costiera che scende al Retano delle Ferrere - strada delle Ferrere fino alla Maddalena.

(4592)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Gavorrano (Grosseto)

La zona di ripopolamento e cattura di Gavorrano (Grosseto), della estensione di ettari 1.040, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

(4593)

Ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sissa (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Sissa (Parma), di cui ai decreti Ministeriali 10 gennaio 1941, 31 ottobre 1944 e 26 luglio 1947, dell'estensione di ettari 650, viene ampliata di **altri 340 ettari**.

La zona stessa assume, pertanto, una superficie di ettari 990 e resta così delimitata:

ad ovest, sponda destra del fiume Taro, dal porto di Palasone di Sissa al suo sbocco nel fiume Po;

a nord, sponda destra del fiume Po, dal punto predetto, fino all'altezza della strada del traghetto di Coltaro;

a sud, strada padana fino a Gramignazzo;

ad est, strada comunale per Borgonovo-Palasone fino alla strada del porto di Palasone.

(4594)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Maniago (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Maniago (Udine), della estensione di ettari 2.000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 luglio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4642)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Trasaghis (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Trasaghis (Udine), della estensione di ettari 1.618, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4643)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Codroipo (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Codroipo (Udine), della estensione di ettari 732, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4644)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cavasso Nuovo (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Cavasso Nuovo (Udine), della estensione di ettari 469, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4645)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Martignacco (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Martignacco (Udine), della estensione di ettari 220, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 aprile 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4646)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fagagna (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Fagagna (Udine), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 luglio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4647)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cordenons (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Cordenons (Udine), della estensione di ettari 1.000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 maggio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4648)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Meduno (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Meduno (Udine), della estensione di ettari 1.352, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4725)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bologna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Bologna è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 30 settembre 1947, n. 2794; importo L. 193.396.000.

(4738)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri attribuiti al commissario dell'Ente Cooperativo Industria Lavorazione Vinacce « E.C.I.L.V. », con sede in Modena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1947, sono stati prorogati i poteri attribuiti al commissario dell'Ente Cooperativo Industria Lavorazione Vinacce « E.C.I.L.V. », con sede in Modena.

(4730)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto agrario presso la Università di Modena cui la competente Facoltà provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si dichiara che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante la cattedra di diritto agrario, cui quella Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa, entro trenta giorni dalla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4731)

Vacanza della cattedra di diritto romano presso la Università di Modena cui la competente Facoltà provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Modena è vacante la cattedra di diritto romano, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4732)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 8 novembre 1947, l'avv. Alberto Serra è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza.

(4717)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 24 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mirabelli Alfredo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Marchica Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 9 — Capitale: L. 40.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 — Data: 24 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Siniscalchi Amelia fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39291 — Data: 1° ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Tucceri Amedeo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1050 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Castellano Giuseppe fu Iseo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 22.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155 — Data: 5 giugno 1946 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Cicogna Antonio fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 4,50 % (1894), nominativi 4 — Rendita: L. 249.705.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 novembre 1947

(4710) *Il direttore generale*: CONTI

Avvisi di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendite nominative di cui la prima pubblicazione fu eseguita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1947, la seconda nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 1947 e la terza nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 14 giugno 1947; per i certificati di Rendita 5 % nn. 101343 e 101344, intestati a Lupoli Filomena fu Sossio, maritata Patroni Griffi, venne omessa l'indicazione del « vincolo dotale » da porsi in fine alla intestazione medesima.

(4733)

Nell'elenco n. 25 per smarrimento di certificati di rendita nominativa di cui la prima pubblicazione fu eseguita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 14 luglio 1947 e la seconda nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 15 settembre 1947, il cognome della intestataria dei certificati di Rendita 5 % nn. 31356 e 31357 che fu indicato per *Clario* Quarta Gina deve invece intendersi rettificato in *Claris* Quarta Gina.

(4734)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.